

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

N. 320

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale recante modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell'emergenza da Covid-19 dai gestori aeroportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 718 e 719,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 28 ottobre 2021)



*Il Ministro
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili*

Relazione illustrativa schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 1, commi da 715 a 719, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dell'art. 73 del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

La legge 30 dicembre 2020, n.178, all'art.1, commi 715, 716, 717, 718 e 719, ha previsto la disciplina per la compensazione dei danni subiti, a causa dell'emergenza epidemiologica da covid-19, dai gestori aeroportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra, disponendo, in sintesi, a tal fine:

- l'istituzione, presso questo Ministero, di un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021, destinato per 450 milioni di euro ai danni subiti dai predetti gestori e per 50 milioni di euro ai danni subiti dai prestatori dei servizi di assistenza a terra (comma. 715);
- la metodologia del calcolo del danno per la determinazione del contributo riconoscibile alle imprese beneficiarie nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021, tenendo conto dei minori ricavi e dei maggiori costi registrati in tale periodo per l'emergenza in argomento rispetto a quelli registrati nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2019 e il 31 gennaio 2020, nonché, allo scopo di evitare sovracompensazioni, delle riduzioni di costo dovute all'accesso agli ammortizzatori sociali e alle altre misure di sostegno di natura pubblica e degli eventuali importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno (comma 716);
- l'entità del contributo riconoscibile fino al 100% del pregiudizio subito nei limiti delle risorse stanziato, stabilendo, in caso di insufficienza delle stesse, la determinazione del medesimo contributo a ciascuna impresa in modo proporzionale rispetto al totale dei contributi riconoscibili e, comunque, nel limite massimo del 20% delle menzionate risorse (comma 717);
- la definizione dei contenuti, del termine e delle modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo, nonché i criteri della sua determinazione ed erogazione, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti da rendere entro sette giorni, decorsi i quali è possibile procedere comunque all'adozione del medesimo decreto (comma 718);
- la subordinazione dell'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 715 a 717 all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del TFUE; (comma 719).

Successivamente, il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, all'art. 73, ha disposto l'incremento del predetto fondo di 300 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 285 milioni di euro per i gestori



*Il Ministro
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili*

aeroportuali e 65 per i prestatori dei servizi di assistenza a terra. Pertanto, le risorse totali attualmente stanziare per le finalità suindicate ammontano complessivamente a 800 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 735 milioni di euro destinati alla compensazione dei danni subiti dalla categoria dei gestori e 65 milioni di euro alla compensazione dei danni subiti dalla categoria dei prestatori dei servizi di assistenza a terra.

A seguito del confronto con le competenti strutture della Commissione europea, la stessa ha adottato la decisione positiva C(2021) 5702 final del 26.7.2021 in ordine alla misura in argomento. Tale decisione, in particolare, ha:

- autorizzato le misure di cui sopra, limitatamente al periodo dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2020 per i beneficiari che hanno potuto riprendere le proprie attività a partire dal 3 giugno o dal 14 giugno 2020 e al periodo dal 1° marzo 2020 al 14 luglio 2020 per i beneficiari che hanno potuto riprendere le proprie attività dal 15 luglio 2020, in considerazione dei diversi provvedimenti di limitazione all'operatività degli aeroporti;
- previsto una metodologia puntuale di calcolo del danno risarcibile in ordine ai predetti periodi specificata al punto 2.7. della decisione;
- ritenuto che dette misure comportino un aiuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b) TFUE.

Pertanto, successivamente al confronto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si è predisposto il nuovo schema di decreto in argomento, tenendo conto dei contenuti di tale decisione della Commissione e dell'intervenuto incremento del citato fondo.

Di seguito si illustrano le previsioni del medesimo schema di decreto che consta di nove articoli e di tre allegati: A, B.1, B.2.:

- **art. 1 (Soggetti beneficiari e requisiti):** in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 715, della legge n. 178 del 2020, specifica che possono presentare domanda di accesso al fondo di compensazione dei danni in parola, i soggetti beneficiari, ossia i gestori aeroportuali in possesso, alla data di entrata in vigore della richiamata legge, del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'ENAC e i prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra in possesso, alla medesima data, del certificato in corso di validità rilasciato sempre dall'ENAC, precisando che per i primi l'accesso è consentito fino alla concorrenza di 735 milioni di euro e per i secondi fino a 65 milioni di euro. Inoltre, prevede che i soggetti che rientrano in entrambe le categorie presentano una sola domanda di ristoro dei danni complessivamente subiti, accedendo alla quota parte del fondo associata alla categoria relativa all'attività prevalentemente svolta;
- **art. 2 (Compensazione dei danni subiti):** in conformità alla suindicata decisione della Commissione europea in ordine al periodo di compensazione ammissibile (1° marzo 2020-30 giugno 2020/14 luglio 2020) e alla specifica metodologia del calcolo dei danni di cui al punto 2.7 della medesima decisione, prevede che il danno è calcolato per ciascun soggetto beneficiario, confrontando le voci mensili di costo e ricavo di cui agli allegati B.1 e B.2 del decreto, per come rilevate dalle scritture contabili e che concorrono alla formazione dell'EBITDA (*Earning before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortisation*), in relazione al predetto periodo di compensazione ammissibile e tenuto conto del nesso di causalità diretta con l'emergenza epidemiologica, con esclusione degli importi recuperabili



*Il Ministro
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili*

da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno. Qualora tali importi, non esclusi dal ristoro, siano successivamente percepiti dai beneficiari, la competente struttura del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procederà al recupero delle corrispondenti somme maggiorate degli interessi dovuti. Per i beneficiari che svolgono attività in qualità di gestori o prestatori di servizi di assistenza a terra in più aeroporti, il danno è calcolato come somma dei danni relativi a ciascun aeroporto, come risultanti dalle voci delle rispettive scritture contabili, concorrenti alla formazione dell'EBITDA. In ogni caso, è esclusa qualsiasi sovracompensazione dei danni in argomento e sono esclusi dal beneficio i soggetti che abbiano ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015.

- **art. 3 (Oggetto della domanda):** disciplina la domanda da presentare da parte delle imprese che, a pena di inammissibilità, deve essere redatta in conformità all'Allegato A , indicare i dati analitici per il calcolo del danno in conformità agli Allegati B.1 e B.2, essere corredata da una relazione di un esperto indipendente che attesti, oltre alla veridicità, correttezza e riconciliabilità dei dati riportati in tali Allegati alle scritture contabili, anche la sussistenza del nesso di causalità diretta tra le singole voci e l'emergenza da covid-19, la corretta applicazione della metodologia e dei criteri di cui all'articolo 2 del decreto, nonché quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo 3. Inoltre, tale domanda deve recare l'assunzione di impegno a dare comunicazione alla competente Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari e all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) delle eventuali somme ricevute o comunque riconosciute a titolo di ristoro in un momento successivo alla presentazione della domanda e la dichiarazione, a firma del legale rappresentante, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, attestante l'assenza di responsabilità nella causazione del danno da compensare, ai sensi degli articoli 1175 e 1227 del codice civile, nonché l'assenza delle varie condizioni specificate nel medesimo articolo in esame di possibili duplicazioni nella compensazione del danno. Infine, la previsione in argomento dispone che, qualora il soggetto richiedente il contributo svolga attività di gestore aeroportuale o prestatore di servizi di assistenza a terra in più aeroporti, i dati necessari per il calcolo del danno devono essere indicati distintamente per ciascun aeroporto, stabilendo, altresì, che qualora ricorrano uno o più dei casi specificati dalla medesima disposizione, l'esperto indipendente è tenuto ad attestare l'assenza di duplicazioni nella compensazione del danno e di cumulabilità con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili;
- **art. 4 (Modalità di presentazione della domanda):** stabilisce che la domanda deve essere trasmessa esclusivamente via PEC contestualmente alla Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari di questo Ministero e all'ENAC entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, stabilendo, altresì, che tale domanda conserva validità anche nel caso di rimodulazione delle risorse finanziarie previste;
- **art. 5 (Istruttoria e pagamento):** dispone che l'istruttoria delle domande è svolta dall'ENAC entro e non oltre 70 giorni dal termine per la presentazione delle domande, con la comunicazione alla predetta Direzione generale di questo Ministero del relativo esito,



*Il Ministro
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili*

dell'importo del danno risarcibile e del contributo spettante a ciascun soggetto beneficiario, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 717, della legge n. 178 del 2020, e che le eventuali minori somme erogate in ragione del limite del 20 per cento della disponibilità del fondo, come ripartito per norma tra le due categorie interessate, applicabile nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili sia complessivamente superiore alle risorse stanziare, concorrono al ristoro dei soggetti che non hanno raggiunto tale limite. Nei 20 giorni successivi a tale comunicazione, la competente Direzione adotta i provvedimenti di accoglimento o di rigetto delle domande e l'ENAC, entro 20 giorni dalla notifica dei provvedimenti di accoglimento, procede al pagamento, previa ricezione della dichiarazione aggiornata da parte del rappresentante legale di cui all'articolo 3, comma 1, lett. e) del medesimo decreto. La mancata presentazione, entro 5 giorni dalla comunicazione del provvedimento, della suddetta dichiarazione aggiornata comporta la decadenza dal beneficio. La Direzione generale trasferisce all'ENAC le risorse per procedere al pagamento, nei limiti dello stanziamento di cui all'art. 1, comma 715 della legge n. 178/2020 e all'art. 73 del decreto legge n. 73/2021. A conclusione delle operazioni di pagamento, l'Ente presenta alla Direzione il rendiconto dei contributi erogati e procede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle eventuali eccedenze accertate al 31 dicembre 2021, tenendo conto delle somme per le quali, pur non essendosi concluse a tale data le operazioni di pagamento, si sia accertata la debenza;

- **art. 6 (Divieto di cumulo e verifiche):** dispone che le somme corrisposte non possono essere cumulate con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili e che, qualora superino il danno subito, sono soggette a recupero in qualsiasi momento e che costituisce motivo di decadenza dai benefici l'aver presentato dichiarazioni mendaci o documentazione falsa. L'accertamento, a seguito di notizie, fatti intervenuti o all'esito di controlli effettuati dalla competente Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari su un campione almeno del 30% dei beneficiari, dell'insussistenza dei requisiti di accesso alle misure di compensazione o della loro spettanza parziale comporta la revoca totale o della somma eccedente indebitamente corrisposta e il relativo recupero da parte della medesima Direzione. Qualora sia disposto il recupero totale o parziale degli importi erogati, da effettuarsi nel rispetto delle modalità di cui alla comunicazione della Commissione europea 2019/C 247/01, il beneficiario è tenuto alla restituzione degli importi indebitamente introitati, maggiorati del tasso di interesse di riferimento determinato dalla Banca centrale europea e dei costi sostenuti per il recupero delle somme anch'essi comprensivi di interesse;
- **art. 7 (Relazione alla Commissione UE):** prevede la presentazione, entro un anno dalla data di autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, par. 3, del TFUE, di una relazione da parte di questo Ministero contenente informazioni sull'attuazione della misura, sul calcolo del danno subito da ciascun beneficiario, sugli importi concessi e su quelli eventualmente recuperati a qualsiasi titolo;
- **art. 8 (Disposizioni finanziarie):** disciplina la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del decreto in argomento mediante le risorse stanziare sul fondo istituito ai sensi dell'art. 1, comma 715 della legge n. 178/2020, come incrementato dall'art. 73, commi 2 e 3, del decreto legge n. 73/2021, e contiene la clausola di neutralità finanziaria in base



*Il Ministro
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili*

alla quale le Amministrazioni provvedono agli adempimenti di competenza co le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

- **art. 9 (Efficacia):** stabilisce che l'ambito di efficacia del decreto in esame, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, è conforme alla richiamata decisione finale positiva della Commissione europea.

Infine, nello schema di decreto in esame è prevista la pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui siti web istituzionali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'ENAC.

Il medesimo schema di decreto è corredato dei seguenti 3 Allegati:

- **Allegato A** contenente lo schema di domanda di accesso al fondo e lo schema di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- **Allegato B.1** contenente, per il periodo di indennizzo ammissibile, le informazioni generali, i dati di traffico, dei ricavi e dei costi che concorrono alla formazione dell'EBITDA, per come rilevate dalle scritture contabili, riguardanti i gestori aeroportuali;
- **Allegato B.2** contenente, per il periodo di indennizzo ammissibile, le informazioni generali, i dati di traffico, dei ricavi e dei costi che concorrono alla formazione dell'EBITDA, per come rilevate dalle scritture contabili, riguardanti i prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra.



Il Ministro

delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Relazione tecnica schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 1, commi da 715 a 719, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dell'art. 73 del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Lo schema di decreto interministeriale in esame si inserisce nel quadro normativo delineato dall'art.1, commi da 715 a 719 della legge 30 dicembre 2020, n.178, riguardanti la compensazione dei danni subiti, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dai gestori aeroportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra, con l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di un apposito fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, destinati per 450 milioni di euro ai danni subiti dalla prima categoria suindicata e per 50 milioni di euro ai danni subiti dalla seconda.

Successivamente, tale fondo è stato incrementato dall'art. 73, commi 2 e 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, di 300 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 285 milioni di euro per i gestori aeroportuali e 15 milioni di euro per i prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra.

Conseguentemente, le risorse complessive stanziare per le finalità suindicate ammontano a 800 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 735 milioni destinati ai predetti gestori e 65 milioni ai citati prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra.

In particolare, ai sensi del comma 718 del predetto art. 1 della legge n. 178 del 2020, con il decreto in argomento, da adottare previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i contenuti, il termine e le modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo, nonché i criteri di determinazione e di erogazione dello stesso. Il parere delle Commissioni parlamentari è reso entro sette giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, in base alla citata disposizione di legge, si prescinde dall'acquisizione del medesimo parere.

Lo schema del decreto tiene conto, oltre che delle disposizioni normative di riferimento, dei contenuti della decisione della Commissione europea C(2021) 5702 final del 26 luglio 2021. Con tale decisione la Commissione ha considerato le misure in argomento aiuti compatibili con il Mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e ne ha autorizzato l'attuazione, in base all'articolo 108, paragrafo 3, del medesimo Trattato, limitatamente:

- al periodo dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2020 per i beneficiari che hanno potuto riprendere le proprie attività a partire dal 3 giugno o dal 14 giugno 2020;
- al periodo dal 1° marzo 2020 al 14 luglio 2020 per i beneficiari che hanno potuto riprendere le proprie attività dal 15 luglio 2020.

I suindicati periodi di riferimento per gli indennizzi in argomento sono correlati ai diversi provvedimenti di limitazione dell'operatività degli aeroporti nazionali.



Il Ministro

delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Inoltre, la decisione, ha previsto una metodologia puntuale di calcolo del danno risarcibile in ordine ai predetti periodi specificata al punto 2.7. della decisione.

Le risorse previste per le finalità di compensazione dei danni in argomento gravano sul capitolo 1920 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero. Tali risorse saranno trasferite al bilancio dell'ENAC, incaricato in base allo schema di decreto, dell'attività istruttoria delle domande e dell'attività di pagamento degli indennizzi riconosciuti. L'attività decisoria resta, invece, in capo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Dipartimento per la mobilità sostenibile – Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari. Sia il Ministero che l'ENAC, come previsto dalla clausola di invarianza, contenuta nell'art. 8, svolgeranno le attività di riferimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. A conclusione delle operazioni di pagamento, le eventuali eccedenze accertate alla data del 31 dicembre 2021, saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato, tenendo conto delle somme per le quali, pur non essendosi concluse a tale data le operazioni di pagamento, si sia accertata la debenza.



Al Ministro
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e, in particolare, l'articolo 107, comma 2, lettera b, il quale stabilisce che *“Sono compatibili con il mercato interno [...] gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali”* e l'articolo 108 circa le competenze della Commissione europea in materia;

VISTO il regolamento (UE) n.139/2014 della Commissione del 12 febbraio 2014 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»* e, in particolare, l'articolo 41 relativo alle attribuzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili);

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante *«Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)»*;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2021 dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n.105 recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”*;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, recante *«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, successivamente abrogato dal decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, ad eccezione dell'articolo 3, commi 6-bis e 6-ter, e dell'articolo 4;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante *«Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di*

sostegno economico per famiglie, lavoratori, e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, recante «*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*»;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 recante «*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124 recante «*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica*»;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 recante «*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159 recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale*»;

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*»;

VISTO l'articolo 1, commi da 714 a 719 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 concernente il «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*»;

VISTO, in particolare, il comma 715, del citato articolo 1, che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) un fondo con una dotazione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021 finalizzato a mitigare gli effetti economici sull'intero settore aeroportuale derivanti

dall'emergenza da Covid-19, con compensazione dei danni subiti dai gestori aeroportuali per complessivi 450 milioni di euro e dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra per un totale di 50 milioni di euro;

VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», abrogato dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 gennaio 2021, n. 6;

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29 recante «*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*»;

VISTO il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante «*Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena*»;

VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante «*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*»;

VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*»;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*»;

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*»;

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106 recante «*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*» e, in particolare, l'articolo 73, commi 2 e 3, che incrementa di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021 il fondo di cui all'articolo 1, comma 715, della citata legge n. 178 del 2020, prevedendo ulteriori 285 milioni di euro per i gestori aeroportuali e ulteriori 15 milioni di euro per i prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra»;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1° aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020, 17 maggio 2020, 11 giugno 2020, 14 luglio 2020, 7 agosto 2020, 7 settembre 2020, 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 24 ottobre 2020, 3 novembre 2020, 3 dicembre 2020, 14 gennaio 2021, 2 marzo 2021 con i quali sono state adottate misure urgenti per contenere, gestire e fronteggiare l'emergenza da COVID-19;

VISTI i decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, 12 marzo 2020, n. 112, 14 marzo 2020, n. 117, 16 marzo 2020, n. 118, 17 marzo 2020, n. 120, 18 marzo 2020, n. 122, 24 marzo 2020, n. 127, 29 aprile 2020, n. 183, 5 maggio 2020, n. 194, 17 maggio 2020, n. 207, 2 giugno 2020, n. 227, 4 giugno 2020, n. 231, 14 giugno 2020, n. 245 che, in conformità ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, hanno disposto, tra l'altro, limitazioni all'apertura degli aeroporti nazionali e ai servizi di trasporto aereo, nonché obblighi agli utenti, agli equipaggi e ai vettori;

VISTE le ordinanze del Ministro della salute, susseguitesi dal 30 giugno 2020, concernenti misure urgenti in materia di contenimento, gestione e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché limitazioni agli ingressi nel territorio nazionale;

VISTA la comunicazione della Commissione europea COM (2020) 112 final del 13 marzo 2020 *“Risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19”* ed, in particolare, l'Allegato 3 –Aiuti di Stato, sezione *“Aiuti destinati a compensare le imprese per i danni subiti in conseguenza dell'epidemia di COVID-19”*;

VISTE le ulteriori comunicazioni della Commissione europea UE 2020/C 91 I/01 del 19 marzo 2020 *“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”*, C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020 e C(2021) 564 del 28 gennaio 2021 di modifica di tale Quadro;

VISTA la comunicazione della Commissione europea COM (2020) 222 final dell'8 maggio 2020 *“Seconda valutazione dell'applicazione della restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE”*;

VISTA la comunicazione della Commissione europea COM (2020) 399 final dell'11 giugno 2020 *“Terza valutazione dell'applicazione della restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE”*;

CONSIDERATO che il comma 716 dell'articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel fissare alcuni criteri di ripartizione delle risorse assegnate ai sensi del comma 715, impone di tener conto dei minori ricavi e dei maggiori costi direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 registrati nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021 rispetto a quelli registrati nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2019 e il 31 gennaio 2020 relativamente ai servizi offerti, nonché, al fine di evitare sovracompenzazioni, dei minori costi sostenuti e dell'eventuale erogazione di misure di contribuzione pubblica o privata, a qualsiasi titolo erogata, in ragione dell'emergenza da COVID-19;

CONSIDERATO che il comma 717 del medesimo articolo 1 sancisce che il contributo può essere riconosciuto sino a copertura integrale del pregiudizio subito, determinato nel rispetto dei criteri di cui al suddetto comma 716, fermo restando che, in caso di insufficienza delle risorse, si procede alla rideterminazione proporzionale della quota di contributo assegnata a ciascuna impresa, comunque nel limite massimo del 20 per cento delle risorse stanziare ai sensi del comma 715;

CONSIDERATO che, per le modalità attuative nonché per i criteri di determinazione e di erogazione del contributo, il suddetto articolo 1, comma 718, rinvia ad uno o più decreti del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che è reso entro sette giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dall'acquisizione dello stesso;

VISTA la nota del ..., n... con la quale lo schema di decreto è stato trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'acquisizione del prescritto parere, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 718, della legge n. 178 del 2020;

VISTI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari espressi ... ;¹

VISTA la notifica alla Commissione europea effettuata in data 12 maggio 2021, modificata il 12 luglio 2021, da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri della misura di aiuto oggetto del presente decreto;

VISTA la decisione positiva C(2021) 5702 final del 26 luglio 2021, con la quale la Commissione europea ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'attuazione della misura di cui all'articolo 1, comma 715, della legge n. 178 del 2020, come incrementata dall'articolo 73 del decreto-legge n. 73 del 2021, oggetto del presente decreto, limitatamente al periodo 1° marzo 2020 – 30 giugno 2020/14 luglio 2020 e ha impartito al punto 2.7 specifiche indicazioni sulla metodologia da utilizzare per la determinazione del danno ristorabile;

RITENUTO necessario definire le modalità attuative e i criteri di determinazione e di erogazione del contributo nel rispetto dei limiti e delle indicazioni di cui alla richiamata decisione della Commissione europea;

ATTESO che, all'esito di successive decisioni autorizzative della Commissione europea e nei limiti delle risorse disponibili, i periodi non coperti dal presente provvedimento, comunque compresi tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021, potranno essere oggetto di distinte misure attuative;

DECRETA:

Art. 1

(Soggetti beneficiari e requisiti)

1. Possono presentare domanda di accesso al fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 715, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come incrementato dall'articolo 73, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73:
 - a) i gestori aeroportuali che, alla data di entrata in vigore del citato articolo 1, comma 715, erano in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile (ENAC);

¹ In alternativa: CONSIDERATO che è decorso infruttuosamente il termine di sette giorni previsto dall'articolo 1, comma 718 della legge n. 178 del 2020 e che, pertanto, si può prescindere dall'acquisizione del prescritto parere;

- b) i prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra che, alla data di entrata in vigore del citato articolo 1, comma 715, erano in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'ENAC.
2. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 715, lettere a) e b), della legge n. 178 del 2020 e dall'articolo 73, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 73 del 2021, l'accesso al fondo è consentito sino alla concorrenza di 735 milioni di euro per i soggetti di cui al comma 1, lettera a) e sino a 65 milioni di euro per i soggetti di cui alla lettera b) del medesimo comma 1.
 3. I soggetti che rientrano in entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 1 presentano una sola domanda di ristoro dei danni complessivamente subiti, accedendo alla quota parte del fondo associata alla categoria relativa all'attività prevalentemente svolta.

Art. 2

(Compensazione dei danni subiti)

1. Ai fini del presente decreto, per danno subito come conseguenza diretta dell'evento eccezionale dell'epidemia da COVID-19 si intende, sulla base dei criteri individuati dall'articolo 1, comma 716, della legge n. 178 del 2020 e nel rispetto della metodologia costantemente seguita nella prassi della Commissione europea in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la riduzione, direttamente imputabile all'emergenza epidemiologica, dei ricavi relativi ai servizi aeronautici e a quelli non aeronautici funzionali all'attività aeroportuale, registrata nell'arco temporale compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2020/14 luglio 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019, determinata anche in ragione dei costi aggiuntivi per far fronte all'emergenza da COVID-19, al netto dei costi cessanti e dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati e di altre misure di sostegno di natura pubblica.
2. Il danno è calcolato, per ciascun soggetto beneficiario, mettendo a confronto le voci mensili di costo e ricavo, di cui agli Allegati B.1 e B.2 del presente decreto, per come rilevate dalle scritture contabili del medesimo soggetto e che concorrono alla formazione dell'EBITDA (*Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortisation*), del periodo 1° marzo 2020 - 30 giugno 2020 per i beneficiari per i quali è stata prevista la ripresa delle attività a partire dal 3 o dal 14 giugno 2020 e del periodo 1° marzo 2020 - 14 luglio 2020 per i beneficiari per i quali è stata prevista la ripresa delle attività a partire dal 15 luglio 2020, con le medesime voci contabili degli stessi periodi del 2019, tenuto conto della concreta sussistenza, ai fini della determinazione del danno subito, del nesso di causalità diretta con l'emergenza epidemiologica da COVID-19, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettere b) e c). Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno. A fronte di eventuali importi derivanti da tali fonti, non esclusi dal ristoro di cui al presente decreto e successivamente percepiti dai beneficiari, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Dipartimento per la mobilità sostenibile - Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari procede al recupero delle corrispondenti somme, maggiorate degli interessi, ai sensi all'articolo 6, comma 4.
3. Il danno nel periodo dal 1° al 14 luglio 2020, per ciascun beneficiario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), è calcolato applicando al delta EBITDA mensile tra luglio 2019 e luglio 2020 la quota parte (percentuale) del differenziale del numero di passeggeri giornalieri registrati nei periodi 1° - 14 luglio negli anni 2019 e 2020 rispetto al medesimo differenziale calcolato su base mensile, come da formula seguente:

danno nel periodo dal 1° al 14 luglio 2020 = (EBITDA luglio 2019 - EBITDA luglio 2020) x (passeggeri dal 1° al 14 luglio 2019 - passeggeri dal 1° al 14 luglio 2020) / (passeggeri luglio 2019 - passeggeri luglio 2020).

4. Il danno nel periodo dal 1° al 14 luglio 2020, per ciascun beneficiario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), è calcolato applicando al delta EBITDA mensile tra luglio 2019 e luglio 2020 la quota parte (percentuale) del differenziale del numero giornaliero di movimenti aerei registrati nei periodi 1° - 14 luglio negli anni 2019 e 2020 rispetto al medesimo differenziale calcolato su base mensile, come da formula seguente:
danno nel periodo dal 1° al 14 luglio 2020 = (EBITDA luglio 2019 - EBITDA luglio 2020) x (movimenti aerei dal 1° al 14 luglio 2019 - movimenti aerei dal 1° al 14 luglio 2020) / (movimenti aerei luglio 2019 - movimenti aerei luglio 2020).
5. Nell'applicazione della metodologia di cui al presente articolo, da operarsi nel rispetto della decisione positiva C(2021) 5702 final del 26 luglio 2021 della Commissione europea, è garantita la conformità ai principi contabili comunemente utilizzati per la formulazione dell'EBITDA, nei limiti e per quanto applicabili ai soggetti richiedenti.
6. Per i beneficiari che svolgono attività in qualità di gestori aeroportuali o prestatori di servizi di assistenza a terra in più aeroporti, il danno è calcolato come somma dei danni relativi a ciascun aeroporto, così come risultanti dalle voci delle rispettive scritture contabili concorrenti alla formazione dell'EBITDA.
7. In ogni caso è esclusa qualsiasi sovracompensazione del danno subito.
8. Sono esclusi dal beneficio i soggetti che rientrano nelle previsioni dell'art. 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, ossia che abbiano ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015.

Art. 3

(Oggetto della domanda)

1. La domanda di cui all'articolo 1, a pena di inammissibilità, deve:
 - a) essere redatta in conformità al modello di cui all'Allegato A del presente decreto;
 - b) indicare, per il periodo di riferimento della misura, i dati di traffico mensili e quelli giornalieri per il solo periodo dal 1° al 14 luglio, nonché i dati analitici mensili, distinti per singola voce di ricavo e di costo, in conformità al modello di cui all'Allegato B.1 per quanto riguarda i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e all'Allegato B.2 per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b);
 - c) essere corredata da una relazione di un esperto indipendente che attesti, secondo la legislazione vigente, la veridicità, la correttezza e la riconciliabilità dei dati riportati nei citati allegati B.1 e B.2 alle scritture contabili, la sussistenza del nesso di causalità diretta tra le singole voci indicate ai fini della determinazione del danno subito e l'emergenza epidemiologica da COVID-19, la corretta applicazione della metodologia e dei criteri di cui all'articolo 2, nonché quanto previsto al comma 3. L'esperto, che può essere anche un revisore legale o una società di revisione contabile purché diverso dal soggetto certificatore del bilancio di esercizio dei richiedenti, dichiara nella relazione la sussistenza della condizione di indipendenza rispetto alla società istante;
 - d) recare l'assunzione di impegno a dare comunicazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Dipartimento per la mobilità sostenibile - Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari e all'ENAC delle eventuali somme ricevute o comunque riconosciute a titolo di ristoro in un momento successivo alla presentazione della domanda;

- e) recare la dichiarazione a firma del legale rappresentante del soggetto richiedente, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:
- 1) l'assenza di responsabilità nella causazione del danno da compensare, ai sensi degli articoli 1175 e 1227 del Codice civile;
 - 2) gli eventuali importi già percepiti o che si prevede di percepire, con riferimento ad altre misure di sostegno di natura pubblica nel contesto dell'epidemia da COVID-19, con l'indicazione dei costi ammissibili coperti;
 - 3) l'eventuale appartenenza a un gruppo di aziende o a una *holding* che abbiano già ricevuto o prevedano di percepire altre misure di sostegno di cui al punto 2;
 - 4) l'eventuale configurazione quale società capogruppo di un'azienda controllata che abbia già ricevuto o preveda di percepire altre misure di sostegno di cui al punto 2;
 - 5) gli eventuali importi percepiti da assicurazioni o a seguito di contenziosi o arbitrati per il ristoro dello stesso danno;
 - 6) la mancata fruizione, alla data di presentazione della domanda, di altre forme di ristoro per gli stessi danni eligibili;
 - 7) la veridicità dei dati di traffico, di ricavo e di costo di cui all'Allegato B.1 o all'Allegato B.2 del presente decreto.
2. Nel caso in cui il soggetto richiedente il contributo svolga attività in qualità di gestore aeroportuale o prestatore di servizi di assistenza a terra in più aeroporti, i dati di cui al comma 1, lettera b) sono indicati distintamente per ciascun aeroporto.
 3. L'esperto indipendente di cui al comma 1, lettera c), attesta l'assenza di duplicazioni nella compensazione del danno, nonché il rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, qualora ricorrano uno o più dei seguenti casi, con riferimento al soggetto richiedente il contributo: lo stesso espleti attività come gestore aeroportuale e prestatore di servizi di assistenza a terra, operi su più aeroporti, si avvalga di una società partecipata o controllata ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, ovvero sia una società partecipata o controllata.

Art. 4

(Modalità di presentazione della domanda)

1. Le domande di cui all'articolo 1, trasmesse esclusivamente via PEC, sono inviate contestualmente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Dipartimento per la mobilità sostenibile - Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari, all'indirizzo di posta elettronica dg.ta@pec.mit.gov.it, e all'ENAC, all'indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.enac.gov.it, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. La domanda conserva validità anche nel caso di rimodulazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 715, della legge n. 178 del 2020 e all'articolo 73, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 73 del 2021.

Art. 5

(Istruttoria e pagamento)

1. L'ENAC cura l'istruttoria delle domande presentate e comunica alla Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari, entro e non oltre settanta giorni dal termine per la presentazione delle stesse, l'esito di tale istruttoria e l'esatto importo, per ciascun richiedente, del danno risarcibile e del contributo effettivamente spettante, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 717, della legge n. 178 del 2020 e

che le eventuali minori somme erogate in favore dei singoli beneficiari in ragione del limite del 20% della disponibilità del fondo, come ripartito dal comma 715, lettere a) e b) della medesima legge e dall'art. 73, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 73 del 2021, applicabile nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili sia complessivamente superiore alle risorse stanziare, concorrono al ristoro dei soggetti che non hanno raggiunto tale limite.

2. La competente Direzione generale adotta, entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i provvedimenti di accoglimento o rigetto per le domande presentate, con l'indicazione dell'esito dell'istruttoria dell'ENAC, dell'importo del danno risarcibile e del contributo effettivamente assegnato a ciascun richiedente.
3. I provvedimenti di accoglimento o rigetto sono comunicati ai soggetti richiedenti, all'ENAC e pubblicati sul sito web istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, anche ai fini dei controlli e delle verifiche di cui al successivo articolo 6.
4. I richiedenti presentano alla Direzione generale e all'ENAC, a pena di decadenza dal beneficio, nel termine di 5 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda, la dichiarazione aggiornata e firmata dal rappresentante legale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e).
5. Al fine di corrispondere il contributo di cui al comma 2, la Direzione generale trasferisce all'ENAC, di cui si avvale come soggetto pagatore, le risorse per procedere al pagamento, nei limiti dello stanziamento disponibile sul fondo di cui all'articolo 1, comma 715, della legge n. 178 del 2020, così come incrementato dall'art. 73, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 73 del 2021.
6. L'ENAC procede al pagamento del contributo entro venti giorni dalla notifica dei provvedimenti di accoglimento di cui al comma 3, previa ricezione della dichiarazione di cui al comma 4.
7. A conclusione delle operazioni di pagamento, l'ENAC presenta alla Direzione generale il rendiconto dei contributi di cui al comma 2, complessivamente erogati ai soggetti richiedenti e procede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle eventuali eccedenze accertate alla data del 31 dicembre 2021, tenendo conto delle somme per le quali, pur non essendosi concluse a tale data le operazioni di pagamento, si sia accertata la debenza.

Art. 6

(Divieto di cumulo e verifiche)

1. I contributi corrisposti ai sensi dell'articolo 5 non sono cumulabili con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili e sono soggetti a recupero, in qualsiasi momento nel caso in cui gli stessi superino il danno subito come definito all'articolo 2.
2. La presentazione di dichiarazioni mendaci o documentazione falsa costituisce motivo di decadenza dai benefici di cui al presente decreto.
3. L'accertamento, a seguito di notizie o fatti intervenuti o all'esito di controlli effettuati dalla Direzione generale, su un campione pari almeno al 30 per cento dei beneficiari, dell'insussistenza dei requisiti di accesso alle misure di compensazione o della spettanza solo parziale della stessa, comporta, da parte della medesima Direzione generale, rispettivamente, la revoca dei benefici e il recupero degli importi erogati ovvero la riduzione e il recupero della somma eccedente indebitamente corrisposta.
4. La restituzione, in sede di recupero parziale o totale della misura di compensazione ai sensi dei commi 1 e 3, a cui il beneficiario è obbligato, è maggiorata del tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea, vigente alla data

dell'erogazione del contributo, per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del provvedimento di revoca, nonché dei costi sostenuti per il recupero delle somme erogate e revocate, anch'essi comprensivi di interessi. Le somme recuperate sono versate sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata del Bilancio dello Stato.

5. Il recupero parziale o totale degli importi erogati, nei casi previsti dal presente decreto, è effettuato nel rispetto delle modalità di cui alla comunicazione della Commissione europea 2019/C247/01 sul recupero degli aiuti di Stato illegali e incompatibili.

Art. 7

(Relazione alla Commissione europea)

1. Entro un anno dalla data dell'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili presenta alla stessa una relazione contenente informazioni sull'attuazione della misura, sul calcolo finale del danno subito da ciascun beneficiario, sugli importi delle compensazioni concesse e sugli eventuali pagamenti recuperati a qualsiasi titolo come conseguenza diretta dell'epidemia da COVID-19.

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante l'utilizzazione delle risorse stanziato sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 715 della legge n.178 del 2020 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), come incrementato dall'art. 73, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 73 del 2021.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti conseguenti all'attuazione del presente decreto con le proprie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9

(Efficacia)

1. L'ambito di efficacia del presente decreto, che entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, è conforme alla decisione finale positiva della Commissione Ue C(2021) 5702 final del 26 luglio 2021.

Il presente decreto è inviato ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui siti web istituzionali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'ENAC.

Roma,

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili
Dipartimento per la mobilità sostenibile
Direzione generale per gli aeroporti, il
trasporto aereo e i servizi satellitari
dg.ta@pec.mit.gov.it

Ente nazionale per l'aviazione civile
protocollo@pec.enac.gov.it

OGGETTO: DOMANDA DI ACCESSO AL FONDO PER LA COMPENSAZIONE DEI DANNI DEL SETTORE
AEREO

ai sensi dell'art. 3 del D.I. di attuazione dell'art. 1, commi da 715 a 719 della legge 30
dicembre 2020, n. 178 e dell'art. 73, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106

1. DATI IDENTIFICATIVI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Codice fiscale:
Partita IVA:
Denominazione:
Forma giuridica:
Indirizzo PEC (come risultante dal Registro delle imprese):
Codice attività prevalente:
Indirizzo:
CAP: Comune: Provincia:

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO

Cognome:
Nome:
Provincia di nascita:
Comune (o Stato estero) di nascita:
Data di nascita (gg/mm/aaaa):
Codice fiscale:
In qualità di (rappresentante legale / procuratore con poteri di rappresentanza):
Telefono:
Cellulare:
E-mail:

Il/La sottoscritto/a _____, in qualità di legale rappresentante/procuratore del suindicato operatore economico, giusta allegata documentazione/procura,

CHIEDE

di poter accedere al fondo di cui all'articolo 1, comma 715, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, destinato ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera¹ del decreto interministeriale in oggetto istituito al fine di mitigare gli effetti economici sul settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, a tal fine,

DICHIARA

- che la società rappresentata svolge la suindicata attività prevalente con riferimento ai seguenti aeroporti:
 - identificativo aeroporto 1
 - identificativo aeroporto 2
 -
- che la società rappresentata, alla data di entrata in vigore della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, era in possesso del prescritto Certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile;
- che il seguente conto corrente bancario è dedicato all'erogazione del contributo (indicare estremi del conto corrente ed altri contenuti di cui all'art 3 della legge 136/2010):
 -
- di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione di somme eventualmente ricevute o comunque riconosciute a titolo di ristoro in un momento successivo alla presentazione della domanda;
- di allegare i documenti di seguito indicati.

¹ Completare con il riferimento alla lettera a) o b)

ELENCO ALLEGATI

1. Tabella informativa contenente i dati di traffico e di costo/ricavo, conforme al modello di cui all'Allegato B² del decreto interministeriale in oggetto³.
2. Relazione di un esperto indipendente⁴ recante:
 - l'attestazione, secondo la legislazione vigente, della veridicità, della correttezza e della riconciliabilità alle scritture contabili dei dati riportati in conformità all'allegato B¹ al decreto interministeriale in oggetto, nonché della corretta applicazione della metodologia e dei criteri di cui all'articolo 2 del medesimo decreto;
 - la descrizione del nesso di causalità diretta tra le singole voci indicate ai fini della determinazione del danno subito e l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
 - l'attestazione dell'assenza di duplicazioni nella compensazione del danno, nonché del fatto che le somme corrisposte ai sensi dell'articolo 5 non risultano cumulabili con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili⁵;
 - la dichiarazione della sussistenza della condizione di indipendenza rispetto alla società istante.
3. Dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettere e) del decreto ministeriale in oggetto.
4. Copia di un documento di identità in corso di validità.
5. Certificazione camerale riportante le cariche aziendali o procura da cui si evincano i poteri di rappresentanza.

Luogo e Data _____

Firma del richiedente

² Specificare se "B.1" o "B.2"

³ Nel caso in cui il soggetto richiedente il contributo svolga attività in qualità di gestore aeroportuale o prestatore di servizi di assistenza a terra in più aeroporti, i dati sono indicati distintamente per ciascun aeroporto

⁴ Se il soggetto è un revisore legale o una società di revisione contabile è diverso dal soggetto certificatore del bilancio di esercizio del richiedente

⁵ Prevista qualora ricorrano uno o più dei seguenti casi, con riferimento al soggetto richiedente il contributo: lo stesso espieta attività come gestore aeroportuale e prestatore di servizi di assistenza a terra, operi su più aeroporti, si avvalga di una società partecipata o controllata ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, ovvero sia una società partecipata o controllata

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____, nato a _____ il
_____, residente a _____ all'indirizzo
_____, in qualità di legale rappresentante / procuratore del
suindicato operatore economico _____, P.I./C.F.
_____, giusta allegata documentazione/procura,

ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR medesimo,

DICHIARA⁶

a. l'assenza di responsabilità nella causazione del danno da compensare, ai sensi degli articoli 1175 e 1227 del Codice civile;

b. di NON aver percepito e di NON prevedere di percepire importi relativi ad altre misure di sostegno di natura pubblica nel contesto dell'epidemia di COVID-19;

oppure

di aver percepito (o di prevedere di percepire) i seguenti importi relativi ad altre misure di sostegno di natura pubblica nel contesto dell'epidemia di COVID-19 (indicare i costi ammissibili coperti):

-

c. di NON appartenere a un gruppo di aziende o a una holding che ha già ricevuto (o prevede di ricevere) aiuti di natura pubblica nel contesto dell'epidemia di COVID-19;

oppure

di appartenere a un gruppo di aziende (o a una holding) che ha già ricevuto (o prevede di ricevere) aiuti di natura pubblica nel contesto dell'epidemia di COVID-19 (indicare gruppo aziendale/holding e gli aiuti e i costi ammissibili coperti):

-

-

d. di NON essere società capogruppo di un'azienda controllata che ha già ricevuto (o prevede di ricevere) aiuti di natura pubblica nel contesto dell'epidemia di COVID-19;

oppure

⁶ Eliminare le voci non applicabili

di essere società capogruppo di un'azienda controllata che ha già ricevuto (o prevede di ricevere) aiuti di natura pubblica nel contesto dell'epidemia di COVID-19 (indicare gli aiuti e i costi ammissibili coperti):

–

- e. di NON aver ricevuto importi da assicurazioni o a seguito di contenziosi o arbitrati per il ristoro dello stesso danno;

oppure

di aver ricevuto i seguenti importi da assicurazioni o a seguito di contenziosi o arbitrati per il ristoro dello stesso danno (indicare gli importi percepiti):

–

- f. di NON rientrare nelle previsioni dell'art. 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni ossia di non trovarsi nella condizione di aver ricevuto e, successivamente, non aver rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;

oppure

di rientrare nelle previsioni dell'art. 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni ossia di aver ricevuto e, successivamente, di non aver rimborsato né depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;

- g. di non aver fruito di altre forme di ristoro per gli stessi danni eligibili;

- h. che i dati di traffico, di ricavo e di costo riportati nell'apposito allegato, in conformità al modello di cui all'Allegato B⁷ del decreto interministeriale in oggetto, sono veritieri.

Luogo e Data _____

Firma del dichiarante

⁷ Specificare se "B.1" o "B.2"